

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001716	31/08/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, Bari.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002065 DEL 29/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 30/08/2023 15:51 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/08/2023 17:14 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 31/08/2023 12:50 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 31/08/2023 12:46 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 31/08/2023 12:50  
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, Bari.
-----------------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:

- a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);  
conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

**Premesso**, altresì, che:

- quanto alla durata massima della formazione extra rete, il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

**Dato atto** che:

- con comunicazione a mezzo mail del 7/02/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 10704/2023), il Direttore U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo ha trasmesso lettera di accettazione ad accogliere la dott.ssa Silvia Perfetti, iscritta al III° anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Messina, per il tirocinio formativo extra-rete, a partire dal mese di settembre 2023 sino al 29/02/2024, unitamente al progetto formativo debitamente sottoscritto dal medesimo;
- con nota a mezzo pec del 18/04/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 54436/2023), l'Università degli Studi di Messina ha trasmesso alla ASL BA la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, di periodo di tirocinio/stage, da parte della dott.ssa Silvia Perfetti;
- con comunicazione a mezzo pec del 26/05/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 71209/2023), l'Università degli Studi di Messina ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 13/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 78559/2023), la specializzanda in parola ha trasmesso la documentazione inerente la posizione assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, in via diretta ed esclusiva per i medici in formazione specialistica presso strutture esterne alla propria rete formativa, prodotta dall'Università degli Studi di Messina, nella quale si attesta che i relativi oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Ateneo predetto;
- con annotazione a margine del prot. n. 78559/2023, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa limitatamente alla colpa lieve;

- con comunicazione a mezzo mail del 15/08/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 10710/2023), la dott.ssa Silvia Perfetti confermava la disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, la quale sarà allegata alla convenzione a sottoscrivere tra questa Azienda e l'Ateneo richiedente, non pubblicabile per motivi di privacy;
- con comunicazione a mezzo mail del 23/08/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 108066/2023), la specializzanda in parola ha trasmesso la polizza assicurativa in suo possesso;
- con annotazione a margine del prot. n. 108066/2023, il Dirigente Medico Responsabile della U.O.S. Sicurezza delle Cure e Gestione Sinistri, Dott.ssa Crescenza Abbinante ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa della dott.ssa Silvia Perfetti, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, relativamente alla colpa grave;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 29/08/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 66013/2023), il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, trasmetteva attestazione relativa alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale;

**Ritenuto** necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Silvia Perfetti, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **DELIBERA**

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Silvia Perfetti, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della predetta U.O.C. ed avente durata complessiva pari a 6 mesi (dal 1°/09/2023 al 29/02/2024);
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato

- sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
    - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
    - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
    - c. ha durata non superiore a 12 mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile, ferma la durata dei 18 mesi della formazione extra rete della dott.ssa Silvia Perfetti;
    - d. individua il Direttore U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
    - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università di Messina - Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, al Direttore della U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Silvia Perfetti;
    - b) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo del tirocinante e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
    - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente a:
      - c. 1) sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
      - c. 2) attività formativa sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
    - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
    - e) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
  5. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e dello stage/tirocinio autorizzato con il presente atto;
  6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
  7. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



Università  
degli Studi di  
Messina

LOGO SOGGETTO  
OSPITANTE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE  
PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER  
MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI  
AREA SANITARIA**

**TRA**

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a [redacted], [redacted], con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, 1 (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

**E**

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, C.F. e P.I. 06534340721, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dr. Antonio Sanguedolce, con sede in Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA), (di seguito denominata anche "Struttura Ospitante");

\* \* \*

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la **Struttura Ospitante**, da parte della Dott.ssa Perfetti Silvia, matr. [redacted], C.F. [redacted] specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata "specializzanda").

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

**SI PREMETTE CHE**

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in

data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), *“Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattica-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.”*;

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria *“al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi”*. Ivi si precisa inoltre che *“tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”*;

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività *extra rete* formativa della specializzanda presso la Struttura Ospitante;

- la Struttura Ospitante, nella persona del Dott. Pasquale Caldarola, Direttore responsabile dell’Unità Operativa U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. “San Paolo”, ove si svolgerà la formazione *extra rete*, ha concesso il nulla osta alla formazione della specializzanda presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;

- che la Struttura Ospitante è Pubblica/privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina, con deliberazioni rispettivamente con prot. n. 42545 e prot. n. 42552 del 30.03.2023 hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione *extra rete*;

**Premesso e ritenuto quanto sopra,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra rete* presso la U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. "San Paolo", della specializzanda, iscritta alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Messina.

**Art. 2 - Impegni delle Parti**

L'ASL di Bari, si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, la Specializzanda presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- La consegna, all'atto della presa di servizio, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
- La disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui lo specializzando sia iscritto a una Scuola di Specializzazione di area medica, l'Università degli Studi di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

**Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa**

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. 6 mesi.

La formazione extra rete della specializzanda potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché la specializzanda risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

**Art. 4 - Finalità della formazione extra rete**

La formazione extra rete della specializzanda è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività della specializzanda ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego della specializzanda presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego della specializzanda per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

**Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete**

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza della specializzanda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutore/o del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi

della normativa vigente.

#### **Art. 6 - Progetto Formativo Individuale**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, la specializzanda svolge le attività indicate nell'allegato progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dalla specializzanda e dal Direttore responsabile dell'U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. "San Paolo", ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor.

Il Direttore responsabile dell'U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. "San Paolo" ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor, hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dalla specializzanda nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 7- Obblighi della/o specializzanda/o**

La specializzanda è tenuta a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Struttura Ospitante.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento consegnato al momento della presa in servizio.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda presso le proprie strutture è a carico esclusivo della stessa.

#### **Art. 9 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria**

"Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a

rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre l'Ente Ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### **Art. 10 - Durata della Convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 4.

#### **Art. 11 - Controversie**

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 12 - Trattamenti dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2 Titolari del trattamento sono rispettivamente la Struttura Ospitante e l'Università degli

Studi di Messina, ciascuna per le parti di rispettiva competenza.

Sulla base del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, lo specializzando del soggetto Proponente accederà alle strutture messe a disposizione dalla Struttura Ospitante e sarà tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016:

- Titolare del trattamento è la Struttura Ospitante, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- Preposto al trattamento è il Direttore della U.O./Sezione presso la quale la specializzanda presta la sua attività;

- Incaricato del Trattamento è lo specializzando che, nominato come tale dal Responsabile interno, nell'ambito dei compiti affidatigli all'interno della Struttura ospitante, si impegnerà espressamente all'osservanza del segreto professionale, alla massima riservatezza e al rispetto delle Direttive e dei Regolamenti Aziendali relativi alla tutela dei dati personali e sensibili e a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa.

In particolare si impegnerà a:

- a) trattare i dati dei Pazienti/Interessati nel rispetto dei principi di correttezza, necessità, liceità e trasparenza;
- b) non comunicare dati personali e sensibili a soggetti diversi dall'interessato o persone dallo stesso delegate;
- c) non effettuare copie cartacee, scannerizzazioni o foto, per uso personale, dei documenti contenenti dati personali dei Pazienti.

#### **Art. 13 - Sottoscrizione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

#### **Art. 14 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della

stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 15 - Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

**Università degli Studi di Messina**  
**Il Rettore**  
**Prof. Salvatore Cuzzocrea**  
*(Firmato digitalmente)*

**Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari**  
**Il Direttore Generale**  
**Dr. Antonio Sanguedolce**  
*(Firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea  
Motivo: Rettore  
Luogo: Università degli Studi di Messina  
Data: 26/05/2023 08:43:03

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione

NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare

NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230002065 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001716 DEL 31/08/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 29/08/2023 15:20
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 29/08/2023 15:22